



COMUNE DI PALMIANO

Provincia di Ascoli Piceno

Piazza Umberto I° n.5 - 63092 - P. IVA 00424620441 - Tel.0736 362142 - fax 0736 363228
AREA TECNICA - MANUTENTIVA E VIGILANZA

Prot. n. 0000021-03/01/2018-C_G289-SARCH-P

ORDINANZA N. 1 DEL 3.1.2018

IL SINDACO

Visto l'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione;

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana relativo alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo;

Visto il D. Lgs. n. 490 del 29/10/1999 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della Legge 08/10/1997 n. 352";

Premesso che l'Organo giudicante di III grado con la sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004 della sezione III penale della Corte di Cassazione ha stabilito che il piccione di città sia considerato "fauna selvatica" in quanto vivente in stato di naturale libertà, mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi,

- da questa sentenza discende, tra l'altro, che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città va individuato nella Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n.157 inerente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria";
- in base al comma 2 all'art. 19 della suddetta legge le Regioni e, successivamente per delega, le Province hanno facoltà di operare il controllo della fauna selvatica per le seguenti finalità: - per la migliore gestione del patrimonio zootecnico; - per la tutela del suolo; - per motivi sanitari; - per la selezione biologica; - per la tutela del patrimonio storico-artistico; - per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;
- tali norme di riferimento in materia di gestione della fauna selvatica (legge n.157/92 e L.R. n.7/95 e s.s.m.m.i.i.) indicano chiaramente la procedura da seguire per l'attuazione dei piani di controllo dei danni da fauna selvatica, che di seguito sinteticamente si elenca:
 - a) Occorre applicare in via prioritaria efficaci metodi ecologici di prevenzione/dissuasione;
 - b) Qualora i metodi ecologici correttamente applicati (l'amministrazione provinciale provvede a verificare la corretta applicazione dei metodi, nonché la loro efficienza) non si siano dimostrati efficienti si può fare ricorso a piani abbattimento che prevedono l'impiego di tecniche che assicurino la massima selettività d'azione;

Visto l'art.25 – comma 2 della Legge Regionale n.7/1985 che così recita: "Le Province, ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale verifichi l'efficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento";

Visto il piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2017 approvato con delibera di C.C. del 20 giugno 2013 prevede che il piccione domestico sia oggetto (tra le altre specie) del controllo di cui all'art. 25 della Legge Regionale n.7/95;

Considerato che troppo cospicue popolazioni di colombi torraioli, in situazioni di promiscuità, o per accumulo di guano costituiscono un rischio sanitario, in particolare per le seguenti patologie: salmonellosi, campylobacteriosi, yersinosi (fs feci fresche), clamidiosi/ornitosi, criptococchi

(inalazioni di polveri di feci essiccate), toxoplasmosi (ingestione di carni non sufficientemente cotte), punture di zecche, manifestazioni allergiche da squame cutanee;

Accertato che a tali patologie sono particolarmente esposte le persone immunodepresse quali bambini ed anziani;

Rilevato che il numero dei piccioni presenti sul territorio comunale, specificatamente sul tetto del Palazzo comunale e dell'edificio destinato a ludoteca, ha subito nel corso degli ultimi anni un considerevole incremento e che la presenza degli stessi è divenuta nociva, sia per la rilevante produzione di materiali organici, che per la frequente ostruzione di canali di scolo, grondaie, ecc.;

Tenuto conto della possibile correlazione tra la diffusa presenza di guano e carogne di animali in questione, con le imprescindibili esigenze di carattere igienico-sanitarie;

Considerato il disagio che stagionalmente grava sulle colture e sugli allevamenti zootecnici dovuti ai danni causati dai colombi ed in considerazione di quanto più volte espresso dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, il quale ribadisce che i colombi che danneggiano le colture sono considerati "colombi di città" e come tali non appartenenti alla "fauna selvatica" e non soggetti alla normativa posta a tutela della stessa;

Richiamato il "Piano di Controllo del Colombo o Piccione di Città (*Columba livia* forma domestica) 2013-2018", approvato con delibera di Consiglio Provinciale del 20 giugno 2013, ed in via di recepimento da parte di questa Amministrazione Comunale, il quale così recita: "[...] Considerata, altresì, la necessità di approcciare alle problematiche cagionate dal colombo di città in forma coordinata su un'adeguata scala di Provincia, condizione necessaria anche se non sufficiente per garantire il conseguimento di qualche tangibile risultato, si ritiene di individuare nelle Amministrazioni Comunali gli Enti idonei ad attivarsi autonomamente sotto l'aspetto operativo ma nel rispetto delle procedure e delle azioni delineate nel presente piano (si rimanda alla trattazione dei metodi ecologici e dei piani di abbattimento). ...";

Considerato altresì che spetta al Comune adottare i piani di controllo e di limitazione numerica, per quanto riguarda la questione igienico-sanitaria, mediante operazioni di cattura e/o abbattimento, consentendo gli abbattimenti con fucili da caccia nelle zone agricole secondo i modi ed i tempi stabiliti dal calendario venatorio;

Considerato che sono stati applicati, in via prioritaria, efficaci metodi ecologici di prevenzione/dissuasione, ma che il problema è rimasto irrisolto;

Vista la presenza massiccia di questi volatili;

Viste le reiterate richieste di intervento da parte di privati cittadini;

Vista e richiamata la propria nota, con la quale si chiedeva all'Area Vasta n. 5 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica una scrupolosa verifica ai fini della tutela della salute pubblica da rischi di natura igienico-sanitaria;

Vista la nota dell'Asur Marche Area Vasta 5 prot.n. 84361 del 4.11.2016 con la quale si invitano i Comuni a recepire ed agire secondo il piano di Controllo approvato con delibera di Consiglio Provinciale del 20 giugno 2013;

Considerati gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti l'art. 703 del vigente C.P. nonché l'art. 57 del T.U.L.P.S. in materia di pubblica sicurezza che vietano, senza licenza dell'autorità, lo sparo con armi da fuoco nelle vicinanze delle abitazioni;

ORDINA

di incaricare il Servizio di Polizia Provinciale dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno di attuare il Piano di Abbattimento di cui al punto 4.2.2 del "Piano di controllo del Colombo o Piccione di Città (*Columba livia* forma domestica) 2013-2018" mediante la cattura di una frazione di colombi con l'impiego di gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare nelle zone del territorio comunale nelle quali sono stati segnalati episodi di sovraffollamento con particolare riferimento al Centro Storico, Palazzo Comunale e edificio destinato a Ludoteca, nonché l'abbattimento degli esemplari anche mediante uso di carabina ad aria compressa:

DISPONE

La Polizia Municipale e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur Marche Area Vasta 5 competente sono incaricati della vigilanza e del controllo per l'applicazione della presente Ordinanza;

In caso di inadempimento il Comune può agire in via di autotutela tramite intervento sostitutivo con rivalsa delle spese sostenute sugli obbligati.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n. 1034 ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

La presente ordinanza viene resa pubblica alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo online del Comune di Palmiano e sul sito istituzionale del Comune <http://www.comune.palmiano.ap.it> sarà trasmessa al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur Marche Area Vasta 5 e al Servizio di Polizia Provinciale dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno.

Copia del presente provvedimento è inoltre inviata:

- alla Provincia di Ascoli Piceno – Servizio di Polizia Provinciale;
- alla A.S.U.R. Marche – Area vasta 5;
- al Comando Polizia Municipale di Palmiano;
- alla Prefettura di Ascoli Piceno
- AI REPARTO CARABINIERI FORESTALI – Comando Stazione di Ascoli P. (AP);
- Ai Carabinieri – Comando Stazione di Venarotta (AP);

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ortolani Emidio Responsabile Area Tecnica del Comune di Palmiano;

Palmiano li



IL SINDACO
Amici p. Giuseppe